

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELL'ENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.

INDICE

TITOLO I- ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Art. 1- Il datore di lavoro

Art. 2- Delega delle funzioni da parte del datore di lavoro

Art. 3- Il dirigente

Art. 4- Il preposto

Art. 5- Il Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 6- I lavoratori

TITOLO II- ENTI REGIONALI

Art.7- Indirizzi per Agenzie e Istituti regionali

Art.8 - Convenzioni

Appendice

## TITOLO I - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

### Art. 1

#### IL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro, nell'Ente Regione Emilia-Romagna, è individuato nella figura del direttore generale centrale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica".
2. Il datore di lavoro è destinatario, in via esclusiva, degli obblighi qualificati come indelegabili, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008<sup>1</sup>, ossia:
  - a) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti al Servizio medesimo (ASPP); assicura inoltre il buon funzionamento di tale Servizio e le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi;
  - b) la valutazione di tutti i rischi, con la elaborazione del relativo documento, con la collaborazione dei dirigenti, del responsabile del Servizio Prevenzione e protezione nonché del Medico competente, e con consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); redige inoltre il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Il datore di lavoro nomina il medico competente (MC); in caso di nomina di più medici competenti individua tra loro quello con compiti di coordinamento tra tutti i medici individuati; il datore di lavoro è tenuto a richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; deve inoltre consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del documento sulla valutazione dei rischi di cui al comma 2 lett.b), nonché consentire ai medesimi rappresentanti di accedere ai dati, oggetto delle obbligatorie comunicazioni a INAIL o a IPSEMA, previste dall'art. 18 comma 1 lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008; deve inoltre consultare i rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi di un organismo di coordinamento interdirezionale per l'attuazione degli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, nella composizione individuata con atto dirigenziale n. 7067 del 18 giugno 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 2**

### **DELEGA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

1. Il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di vigilanza a suo carico in ordine al loro corretto esercizio, può delegare alcune funzioni di cui è titolare, tra quelle individuate all'art. 3 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008<sup>2</sup>, ad eccezione di quelle indicate all'art. 1 comma 2 del presente atto, a dirigenti che ricoprono il ruolo di direttore generale.
2. La delega deve essere conferita con atto scritto in forma di determina, che deve essere tempestivamente reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3. La delega è giuridicamente efficace alle seguenti condizioni:
  - a. che il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - b. che al delegato siano attribuiti i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
4. La mancata accettazione della delega può integrare gli estremi della responsabilità dirigenziale, per inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente (datore di lavoro della Regione Emilia-Romagna).
5. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.

## **Art. 3**

### **IL DIRIGENTE**

1. Il dirigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
2. In Regione Emilia-Romagna i dirigenti, sono individuati nei direttori generali e nei responsabili di servizio, soggetti che hanno competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo, in quanto responsabili di strutture complesse, con poteri di spesa e di gestione del personale.
3. Il dirigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, risponde della corretta attuazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa nazionale, dalla presente direttiva e dalle disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori regionali. Il dirigente vigila affinché l'organizzazione del lavoro nella struttura di propria responsabilità sia in linea con tali direttive. Il direttore generale e il responsabile di servizio, in relazione a quest'ultima tipologia di struttura e al relativo personale, rispondono in solido tra loro, in relazione al rispetto della normativa e delle disposizioni di cui sopra.
4. Il dirigente concorre inoltre con il datore di lavoro, anche nel rispetto delle eventuali disposizioni dettate da quest'ultimo, ad adempiere agli obblighi prescritti all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, riportato in Appendice alla nota 4.<sup>3</sup> Per gli spazi comuni a più strutture organizzative sono responsabili in solido, i rispettivi dirigenti, assegnatari degli spazi stessi.
5. In caso di subentro di un nuovo dirigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le decisioni assunte dal predecessore mantengono validità fino a quando il nuovo dirigente non disponga diversamente (es.: individuazione dei lavoratori esposti a rischio, designazione degli incaricati dell'attuazione delle misure d'emergenza e di eventuali preposti, adozione del piano d'emergenza dove necessario, formazione dei lavoratori ed equiparati, messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, ecc.).
6. Presso ogni direzione generale e presso ciascun Servizio Tecnico di Bacino viene nominato almeno un "referente per la sicurezza", che costituisce il punto di snodo organizzativo necessario per una gestione efficace del sistema di prevenzione e protezione della salute dei

lavoratori stessi, ponendosi come interlocutore privilegiato dell' "Area Prevenzione e Protezione".

7. Il "referente per la sicurezza" coadiuva i dirigenti della direzione o Servizio di assegnazione nell' esercizio delle funzioni loro spettanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare i referenti sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
- Ü collaborazione alla rilevazione dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e alla programmazione delle visite;
  - Ü collaborazione alla distribuzione del materiale informativo in tema di sicurezza e delle procedure di sicurezza;
  - Ü collaborazione alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;
  - Ü collaborazione con i dirigenti responsabili alla stesura del "Documento unico di valutazione dei rischi per la gestione delle eventuali interferenze - DUVRI";
  - Ü cura dei rapporti tra la propria direzione e l'Area Prevenzione e Protezione.
8. Per svolgere le proprie attività in modo adeguato il referente è tenuto a partecipare a uno specifico percorso di formazione e a successivi aggiornamenti, espressamente dedicati a tali figure professionali.

#### **Art. 4 IL PREPOSTO**

1. Il preposto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Il preposto ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori che coordina o di cui sovrintende l'attività lavorativa.
3. Il preposto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008<sup>4</sup>, in particolare deve:
  - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, di cui coordina o

sovraintende l'attività, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del datore di lavoro o del dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa il dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- b) verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente di riferimento sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare obbligatoriamente gli appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

4. Il datore di lavoro predispone un documento di individuazione delle figure professionali che nelle strutture organizzative dell'Ente svolgono la funzione di preposto, in quanto sono chiamate a sovraintendere e coordinare l'attività di altri lavoratori. Il documento, da aggiornare periodicamente, è oggetto di consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

5. I preposti sono nominati per iscritto, nel rispetto di quanto previsto nel documento di cui al punto 4, dai dirigenti, tra il personale di loro diretta assegnazione.

Il dirigente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro- Area Prevenzione e Protezione- i nominativi dei preposti, trasmettendo anche copia dell'atto di nomina, con copia dell'atto di accettazione dell'incarico da parte degli stessi. Nell'atto di nomina deve essere indicata con precisione, per ogni preposto, la funzione o gli spazi nei quali lo stesso è chiamato a svolgere la propria attività di sorveglianza e controllo. I dirigenti devono comunicare tempestivamente anche le eventuali cessazioni sopravvenute.

6. La individuazione dei preposti, prima della adozione dell'atto di nomina, deve essere sottoposta a verifica di congruità a cura del Datore di Lavoro, a fini di omogeneità di trattamento nelle strutture organizzative dell'Ente.
7. Laddove non vengano nominati preposti, le relative funzioni di sorveglianza e controllo restano in capo al dirigente, direttore generale o responsabile di servizio.

#### **Art. 5**

#### **IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, che supporta il datore di lavoro per l'esercizio delle relative funzioni, è identificato con la unità produttiva (di seguito chiamata "Area Prevenzione e Protezione") diretta dal responsabile della Posizione Organizzativa "Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e monitoraggio delle misure conseguenti".
2. L'"Area Prevenzione e Protezione" provvede, in particolare, ai sensi di legge:
  - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente;

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie, previste all'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008.

3. Il datore di lavoro nomina il Responsabile e gli addetti dell'"Area Prevenzione e Protezione" tra collaboratori regionali che abbiano le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, che devono essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze dell'Ente in materia e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla Regione, in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione dell'"Area Prevenzione e Protezione". Se il datore di lavoro ricorre a esperti esterni o acquisisce servizi dall'esterno non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
5. I componenti dell'"Area Prevenzione e Protezione" sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il Responsabile dell'Area nella sua qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), in particolare:
  - a) programma le attività dell'Area stessa, prevedendo anche, se possibile, una specializzazione dei singoli addetti per area territoriale regionale o per funzione (es.: ambiente, agricoltura), per poter acquisire quindi una conoscenza più approfondita e completa delle problematiche in materia di sicurezza per settore;
  - b) garantisce, mediante la propria consulenza diretta o supportando il datore di lavoro nella redazione di circolari, l'uniforme applicazione e interpretazione a livello dell'intero Ente delle norme in materia di prevenzione e protezione sul lavoro;
  - c) assicura le funzioni di supporto tecnico a tutte le strutture della Regione.

**ART.6**  
**I LAVORATORI**

1. Tutti i lavoratori regionali sono tenuti a prendersi cura della salute e della sicurezza proprie delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni. In particolare devono eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto in materia di sicurezza e agire conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i collaboratori regionali:
  - a) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - b) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  - c) segnalano immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e disposti dal medico competente;
  - g) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria e dei colleghi dei lavoratori durante il lavoro.
3. I collaboratori regionali sono obbligati a seguire i corsi di formazione e informazione organizzati appositamente e sono tenuti ad attuare le misure di sicurezza indicate.

4.I lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano presso i locali e con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione, nonché i dipendenti di società fornitrici di servizi in appalto o subappalto che lavorano presso la Regione sono tenuti ad esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e, nel caso di dipendenza da ente o società, anche l'indicazione del datore di lavoro.

## **TITOLO II -ENTI REGIONALI**

### **ART. 7**

#### **INDIRIZZI PER AGENZIE E ISTITUTI REGIONALI**

1. Le Agenzie regionali (AGREA; INTERCENT-ER e Agenzia Protezione Civile), l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) adeguano la propria organizzazione al sistema delle responsabilità delineato con la presente delibera, che costituisce specifico atto di indirizzo politico-amministrativo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Il presente atto detta indirizzi anche alle Autorità di Bacino e al Museo Ebraico, soggetti con cui la Regione ha stipulato apposita convenzione in materia di assistenza tecnica per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.

### **ART. 8**

#### **CONVENZIONI**

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale regionale distaccato presso gli enti di cui all'art. 7, tra la Regione e gli stessi enti sono stipulate apposite Convenzioni.
2. Per il medesimo fine di tutela della salute e sicurezza dei propri collaboratori, la Regione può stipulare convenzioni anche con enti, società e organismi ospitati presso i locali di sua proprietà.